



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27.06.1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.05.2003;
- VISTA la Direttiva 21.05.1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO il D.P.R. 08.09.1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale” della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”;
- VISTO il D.P.R. 12.03.2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 30.03.2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 17.10.2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 22.10.2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 08.05.2007, n. 13”;
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente con il quale sono state costituite le Aree ed i Servizi del Dipartimento regionale dell'Ambiente, in applicazione della L.r. 10/2000;
- VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68, comma 4 il quale stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana;
- VISTO l'atto di indirizzo Assessoriale n. 1484/Gab del 11.03.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. n. 472/Area 1^/S.G. del 04.11.2015 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore regionale all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Dott. Maurizio Croce;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n° 3. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale;

- VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n° 4. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
- VISTA la deliberazione di Giunta n° 76 del 22 marzo 2016 “Legge di stabilità regionale 2016 e bilancio di previsione 2016 – Decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118 – Allegato 4/1- 9.2- Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016;
- VISTO l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale” della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”;
- VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 16214 del 14/03/2012 con la quale il sig. Motta Pietro rappresentante legale della Società Motta & Cavallaro s.n.c., con sede legale ed impianto in via Provinciale Piano Tavola-Belpasso s.n., zona ASI, del comune di Belpasso (CT), ha richiesto ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l'assoggettabilità del progetto per *lo Stabilimento di frantumazione e selezione materiali inerti lapidei, recupero e riutilizzo rifiuti inerti non pericolosi*, ubicato in un lotto di terreno individuato al catasto al foglio n.77, particella n.106, ove la Ditta svolge attualmente le attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, secondo le procedure semplificate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che l'impianto di recupero di cui trattasi ha in atto una capacità massima di trattamento pari a 68 t/giorno e, il proponente, con il presente progetto, chiede il rinnovo della capacità produttiva dell'impianto a 190 t/giorno, per un quantitativo complessivo annuo di rifiuti lavorati di 70.000 t/anno, nonché il mantenimento degli stessi codici CER di seguito elencati (come attestato dalla stessa Provincia - III Dipartimento - 5° Servizio Ambiente ed Energia con nota prot. N. 70932 class. 10.5 del 16/08/2°11):
- Tipologia 7.1 - CER: 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301  
 Tipologia 7.2 - CER: 010399, 010408, 010410, 010413  
 Tipologia 7.4 - CER: 101203, 101206, 101208  
 Tipologia 7.6 - CER: 170302, 200301  
 Tipologia 7.11 - CER: 170508  
 Tipologia 7.17 - CER: 010102, 020499, 020799, 010410, 020402, 020701, 010308, 010408, 100299  
 Tipologia 7.31 bis - CER: 170504;
- CONSIDERATO che l'impianto rientra tra le tipologie progettuali di cui al punto 7, lettera z.b) dell'All. IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché all'allegato C alla parte quarta del predetto D.Lgs. per le operazioni di recupero;
- PRESO ATTO che il proponente ha ottemperato alle misure di pubblicità di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e che a seguito di tali misure non sono pervenute pubbliche osservazioni ai sensi del comma 3 del medesimo D.L.gs.;
- VISTO il rapporto istruttorio prot. n. 66488 del 11.10.2016;
- VISTO che il progetto indicato non comporta effetti significativi sull'ambiente e che non sono pervenute osservazioni nel merito, si ritiene che possa essere considerata esperita la procedura di verifica di cui all'art 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, e che pertanto lo stesso possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

A termine delle vigenti disposizioni

## DECRETA

- art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si esclude dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 23 del medesimo D. lgs n. 152/2006, il progetto proposto dalla Società Motta & Cavallaro s.n.c., con sede legale in via Provinciale Piano Tavola-Belpasso s.n., zona ASI, del comune di Belpasso (CT), relativo:
- all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato a Belpasso (CT), in via Provinciale Piano Tavola- Belpasso s.n., zona ASI, identificato al catasto alla particella n. 106 del fg. di mappa n. 77

ove si potranno svolgere le attività di "Messa in Riserva" R13 e "Recupero" R5 di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo giornaliero di 190 ton. ed una capacità produttiva complessiva di rifiuti lavorati di 70.000 t/anno, di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

I percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da non interferire con centri abitati ed aree naturali vincolate o protette (parchi, riserve, SIC, ZPS, ecc.).

2. Le diverse tipologie dei rifiuti in ingresso ed i materiali frantumati dovranno essere depositati separatamente gli uni dagli altri, in cumuli sempre coperti con teli ancorati al suolo.
3. Il proponente è onerato di realizzare lungo tutto il perimetro dell'impianto una barriera arborea composta da diverse specie per rendere la barriera medesima una efficace misura di mitigazione dell'impatto visivo, nonché nei confronti dell'emissione di polveri e rumori, a vantaggio delle aree circostanti;
4. Al fine di evitare i rischi derivanti da accidentali sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detergenti ecc.) il deposito delle stesse, potrà avere luogo esclusivamente solo in apposite aree impermeabilizzate e/o attrezzate;
5. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Per tale motivo, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, il sistema di abbattimento polveri previsto in progetto dovrà essere sempre funzionante durante le lavorazioni.
6. Dal ciclo tecnologico di trattamento dei rifiuti dovrà risultare materiale riciclato con eluato conforme a quanto previsto dal test di cessione di cui all'All. 3 al D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. e con caratteristiche merceologiche conformi a quanto prestato dalla Circolare MATT 15 luglio 2005, n. 5205.
7. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero; la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

**art. 2)** Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

**art. 3)** Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati:

- 1) Rapporto istruttorio prot. n. 66488 del 11.10.2016;
- 2) Elaborati progettuali:
  - a. Relazione - Dossier;
  - b. Studio Preliminare Ambientale.

**art. 4)** Ai sensi dell' art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti delle risultanze finali della verifica effettuata, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o disporrà specifico intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14/04/1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

**art. 5)** Ai sensi dell'art.29 comma 4 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

- art. 6)** Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in triplice copia, estratto del presente provvedimento affinché si provveda alla sua pubblicazione.
- art. 7)** Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI) e inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.8.2014, n. 21.
- art. 8)** Il committente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.
- Art. 9)** Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 04/11/2016

F.to  
L'ASSESSORE  
Dott. Maurizio Croce